



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro

..... in funzione di Giudice del Lavoro, in seguito all'udienza del 28 ottobre 2020 tenuta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1475/2019

promossa da

.....
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Astuto,
giusta procura in atti,

-ricorrente-

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
....., giusta procura in atti,

-resistente-

Oggetto: opposizione a cartella di pagamento

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 4.05.2019, l'odierno opponente propone opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29120190002640838000, avente ad oggetto contributi previdenziali relativi all'anno 2016 dovuti alla Cassa Italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, chiedendo preliminarmente dichiararsi la decadenza dall'iscrizione a ruolo da parte della suindicata Cassa e, per l'effetto, annullarsi l'iscrizione a ruolo e la predetta cartella; chiede altresì accertarsi l'illegittimità della sua iscrizione alla Cassa e, conseguentemente, ordinarsi la cancellazione dalla stessa; in subordine, chiede dichiararsi non dovute e non provate le somme ingiunte per

insussistenza della pretesa contributiva e annullarsi, con qualsivoglia statuizione, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento impugnata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si è costituita in giudizio la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiararsi la sussistenza del diritto di credito azionato, confermandosi la validità e l'efficacia della cartella opposta. Con condanna alle spese.

All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa veniva decisa con adozione fuori udienza della sentenza.

Va premesso che, in materia di contribuzione obbligatoria per i Geometri liberi professionisti, la disciplina è contenuta nella legge n. 773/1982 così come modificata dalla legge n. 236/1990, nonché nella normativa attuativa di carattere regolamentare, ossia lo Statuto della Cassa Geometri, il regolamento di attuazione delle norme statutarie, il regolamento sulla contribuzione, il regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza e pure la circolare della Direzione Generale del 22/07/2011.

Segnatamente, l'art. 22 della legge n. 773/1982 prevede al comma 1 che *“l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”* e al successivo comma 2 che *“l'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”*. Sulla scorta di tali previsioni, deve pertanto ritenersi che l'iscrizione sia obbligatoria per quanti esercitano la libera professione con carattere di continuità e non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, mentre è facoltativa per quanti sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, sempre a condizione che esercitino la libera professione con carattere di continuità.

Diversamente, l'art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri - a tenore del quale *“sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale*

dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509" - introduce una modifica dei presupposti che determinano l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa, eliminando il requisito della continuità dell'esercizio professionale, il requisito dell'assenza di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'opzione dell'iscrizione facoltativa ed introducendo, infine, una presunzione di esercizio della professione correlata alla mera iscrizione all'albo.

Sul punto, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cassazione civile sez. lav. - 22/02/2019, n. 5375), la disposizione "*secondo cui "Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2" non poteva introdurre una deroga al disposto della L. n. 773 del 1982, art. 22, comma 2 ("L'iscrizione alla cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale") ridefinendo le regole relative alla iscrizione alla Cassa eliminando le categorie degli iscritti facoltativi ossia di coloro che, iscritti all'Albo, fruendo di altra tutela previdenziale, potevano scegliere di essere o non essere iscritti anche alla Cassa. La violazione del disposto dell'art. 22 cit. comporta, pertanto, l'illegittimità della citata disposizione".*

Ciò detto, va evidenziato che, nella specie, l'odierna resistente non ha assolto l'onere – sulla stessa gravante – di provare la sussistenza, in capo all'odierno opponente, del requisito della continuità professionale nell'anno 2016, che costituisce, sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 22 della legge n. 773/1982 che, come detto, prevalgono su quelle statutarie, il presupposto per l'iscrizione alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti e il pedissequo obbligo di versamento dei relativi contributi.

A ciò si aggiunga che, di contro, l'odierno opponente ha allegato e dimostrato in giudizio di aver svolto, nell'anno di riferimento, attività lavorativa alle dipendenze della]

, le quali hanno provveduto a versare i relativi contributi all'INPS (cfr. estratto contributivo).

Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.

Il peso delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29120190002640838000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;

condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi - - -
come per legge e ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Salvatore Astuto dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Agrigento, il 28 ottobre 2020

Il Giudice del Lavoro
